



Ordine Dottori
Commercialisti
ed Esperti Contabili
di Brindisi



AL FIANCO DEI PROFESSIONISTI: ADEMPIMENTI ANTIRICLAGGIO

Brindisi, 11-18 novembre 2014

Dott.ssa Isabella Albertini
Dott. Antonio Valentini

INDICE

1. EVOLUZIONE NORMATIVA
2. DESTINATARI DELLA NORMATIVA
3. DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO
4. CONTENUTO DELLA NORMATIVA:
 - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
 - OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
 - OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
5. LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
6. SANZIONI
7. I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA NEGLI STUDI

1

EVOLUZIONE NORMATIVA


EVOLUZIONE NORMATIVA

- Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56
- Decreto MEF 3 febbraio 2006, n. 141
- Provvedimento UIC 24 febbraio 2006




In vigore dal
22 aprile 2006

- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231




In vigore dal
29 dicembre 2007

- Decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151



In vigore dal
04 novembre 2009

- Decreto legge 22 dicembre 2011, n.201



In vigore dal
06 dicembre 2011

2

DESTINATARI DELLA NORMATIVA

OBBLIGHI IN VIGORE DAL 22/04/2006

DESTINATARI

- RAGIONIERI
- REVISORI CONTABILI
- DOTTORI
COMMERCIALISTI
- CONSULENTI DEL LAVORO
- NOTAI
- AVVOCATI

- IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
- TENUTA ARCHIVIO UNICO INFORMATICO/REGISTRO DELLA CLIENTELA
- SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE ALL'UIC

OBBLIGHI IN VIGORE DAL 25/05/2007

DESTINATARI

ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi (CED, Tributaristi, CAF etc)

- IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
- TENUTA ARCHIVIO UNICO INFORMATICO/REGISTRO DELLA CLIENTELA
- SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE ALL'UIC

OBBLIGHI IN VIGORE DAL 29/12/2007

DESTINATARI

- RAGIONIERI
- REVISORI CONTABILI
- DOTTORI COMMERCIALISTI
- CONSULENTI DEL LAVORO
- NOTAI
- AVVOCATI
- OGNI ALTRO SOGGETTO...(CED, CAF, TRIBUTARISTI ETC)

- IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
- TENUTA ARCHIVIO UNICO INFORMATICO/REGISTRO DELLA CLIENTELA
- ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
- SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE ALL'UIC

DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO

RICICLAGGIO – DEFINIZIONE (ART. 2 D.LGS. 231/07)

Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

*a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di **aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;***




FAVOREGGIAMENTO

RICICLAGGIO – DEFINIZIONE (ART. 2 D.LGS. 231/07)

b)l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;


c)l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;




RICETTAZIONE

RICICLAGGIO – DEFINIZIONE (ART. 2 D.LGS. 231/07)

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.



CONCORSO



ASSOCIAZIONE

RICICLAGGIO – REATO EX ART. 648-BIS C.P.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione [...]

CLAUSOLA DI RISERVA



Perché si configuri il reato di cui all'art. 648-bis c.p. **l'autore della condotta** ivi prevista **non deve coincidere con l'autore del reato presupposto**, ossia il delitto non colposo da cui provengono il denaro, i beni e le altre utilità o gli altri vantaggi economici

AUTORICICLAGGIO



AUTORICICLAGGIO

Definizione: Impiego o occultamento di proventi delittuosi da parte dello stesso soggetto che ha commesso il reato presupposto.

L'autoriciclaggio non costituisce un'autonoma fattispecie penale sulla base dell'assunto di teoria generale secondo cui l'utilizzazione dei beni di provenienza illecita da parte degli stessi che hanno partecipato alla realizzazione del reato presupposto costituisce un *postfactum* non punibile.



**I PROFESSIONISTI DEVONO FAR RIFERIMENTO ALLA DEFINIZIONE DI
RICICLAGGIO CONTENUTA NEL D.LGS. 231/07**

4

CONTENUTO DELLA NORMATIVA

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

Dott. Antonio Valentini

Dott.ssa Isabella Albertini

ADEGUATA VERIFICA – ART. 16 D.LGS. 231/07

*I **professionisti** di cui all'articolo 12 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale **in forma individuale, associata o societaria**, nei seguenti casi:*

- a) quando la prestazione professionale **ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro**;*
- b) quando **eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro**, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'**operazione frazionata**;*

ADEGUATA VERIFICA – ART. 16 D.LGS. 231/07

c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile.

Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;

d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,

indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati

precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

ADEGUATA VERIFICA – ART. 16 D.LGS. 231/07

I revisori contabili di cui all'articolo 13 osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria:

***c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile.** Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;*

***d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,** indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;*

***e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati** precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.*

PRESTAZIONI - ESEMPI

- CONSULENZA AZIENDALE, AMMINISTRATIVA, CONTRATTUALE, TRIBUTARIA O FINANZIARIA DI CARATTERE CONTINUATIVO
- CONSULENZA IN MATERIA DI CONTABILITA' E BILANCI
- CONSULENZA E SERVIZI PRESTATI PER LA COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA', ENTI, TRUST E SOGGETTI GIURIDICI ANALOGHI
- TENUTO DI CONTABILITA' (QUALSIASI REGIME)
- REVISORE CONTABILE
- TRASFORMAZIONI, FUSIONI, SCISSIONI E LIQUIDAZIONI SOCIETARIE
- CONSULENZA IN MATERIA DI CONCORDATI STRAGIUDIZIALI

ESENZIONI

- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
- REDAZIONE E/O TRASMISSIONE DI DICHIARAZIONI DERIVANTI DA OBBLIGHI FISCALI
- PAGAMENTI DI MODELLI F24
- INCARICHI DI COLLEGIO SINDACALE SENZA REVISIONE LEGALE
- INCARICHI DI REVISIONE IN ENTI PUBBLICI
- DOCENZE A CORSI, CONVEGNI E SIMILI
- INCARICHI RICEVUTI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

DAL	AL	OBBLIGO	RIFERIMENTO
22/04/2006	28/12/2007	IDENTIFICAZIONE	D.LGS. 56/2004
29/12/2007 <i>* per i CdL</i>	OGGI	SEGNALAZIONE	D.LGS. 231/2007
12/06/2008 <i>*per tutti i professionisti</i>	OGGI	SEGNALAZIONE	NOTA MEF 65633 D.LGS. 151/2009

Dott. Antonio Valentini

Dott.ssa Isabella Albertini

DICHIARAZIONI DERIVANTI DA OBBLIGHI FISCALI

DAL	AL	OBBLIGO	RIFERIMENTO
22/04/2006	24/05/2007	TUTTI GLI OBBLIGHI	D.M. 141/2006
25/05/2007	28/12/2007	SOLO SEGNALAZIONE	D.M. 60/2007
29/12/2007	11/06/2008	TUTTI GLI OBBLIGHI	D.LGS. 231/2007
12/06/2008	OGGI	SOLO SEGNALAZIONE	NOTA MEF 65633 D.LGS. 151/2009

Dott. Antonio Valentini

Dott.ssa Isabella Albertini

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

DAL	AL	OBBLIGO	RIFERIMENTO
22/04/2006	24/05/2007	TUTTI GLI OBBLIGHI	D.M. 141/2006
25/05/2007	28/12/2007	SOLO SEGNALAZIONE	D.M. 60/2007
29/12/2007	OGGI	SOLO SEGNALAZIONE	D.LGS. 231/2007

Dott. Antonio Valentini

Dott.ssa Isabella Albertini

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE F24

DAL	AL	OBBLIGO	RIFERIMENTO
22/04/2006	24/05/2007	TUTTI GLI OBBLIGHI (importo pari o superiore a 12.500)	D.M. 141/2006
25/05/2007	28/12/2007	SOLO SEGNALAZIONE	D.M. 60/2007
29/12/2007	20/05/2010	TUTTI GLI OBBLIGHI (importo pari o superiore a 15.000)	D.LGS. 231/2007
21/05/2010	OGGI	SOLO SEGNALAZIONE	CHIARIMENTO MEF

FUNZIONE DI SINDACO-REVISORE

DAL	AL	OBBLIGO	RIFERIMENTO
21/06/2006	11/06/2008	nessun obbligo	RISPOSTA N. 10 UIC
29/12/2007	OGGI	OBBLIGO DI SEGNALAZIONE	D.LGS. 231/2007
12/06/2008	OGGI	TUTTI GLI OBBLIGHI*	NOTA MEF n. 65633

*** N.B.: AL SINDACO CHE NON SVOLGE ATTIVITA' DI REVISORE SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (ART. 52 D.LGS. 231/07)**

Dott. Antonio Valentini

Dott.ssa Isabella Albertini

ADEGUATA VERIFICA – CONTENUTO

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

- a) identificare il cliente (o l'eventuale esecutore) e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

(Art. 18 d.lgs. 231/07)

IDENTIFICAZIONE

E' obbligatoriamente svolta:

- nel momento in cui è instaurato il rapporto continuativo ovvero è disposta l'esecuzione dell'operazione occasionale
- in presenza del cliente/esecutore
- mediante un documento d'identità in corso di validità
- anche attraverso propri dipendenti o collaboratori

IDENTIFICAZIONE

CLIENTE

Soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati negli artt. 11 e 14 (ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli artt. 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico). In caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatori.

ESECUTORE

Soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.

DOCUMENTO D'IDENTITÀ

Sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (carta d'identità e documenti ad essa equipollenti, ai sensi dell'art. 35 co. 2 del DPR 445/2000: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata dall'Amministrazione dello Stato).

(Art. 3 allegato tecnico D.Lgs. 231/2007)

DOCUMENTO D'IDENTITA'

In caso di scadenza dei documenti utilizzati per l'identificazione, è necessario acquisire copia del nuovo documento da inserire nel fascicolo del cliente (annotando nell'indice il nuovo inserimento).

TITOLARE EFFETTIVO - DEFINIZIONE


Persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto.

(Art. 1, comma II lettera u), D.Lgs. 231/07)

DURANTE L'IDENTIFICAZIONE DI UN CLIENTE-SOCIETÀ IL PROFESSIONISTA HA L'OBBLIGO DI ANALIZZARE LA STRUTTURA DI PROPRIETÀ E DI CONTROLLO DEL CLIENTE SINO AD INDIVIDUARE LA PERSONA FISICA O LE PERSONE FISICHE CHE IN ULTIMA ISTANZA CONTROLLANO O POSSIEDONO LA SOCIETÀ.

TITOLARE EFFETTIVO - ART. 19, COMMA 1, LETTERA B)

L'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente [...]. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo.



ATTI PUBBLICI, SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE, CERTIFICATI QUALIFICATI UTILIZZATI PER LA GENERAZIONE DI UNA FIRMA DIGITALE, DICHIARAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA E DELL'AUTORITÀ CONSOLARE ITALIANA, ARCHIVI CAMERALI, ALBI ED ELENCHI DI SOGGETTI AUTORIZZATI, ATTI COSTITUTIVI, STATUTI, BILANCI O DOCUMENTI EQUIVALENTI ETC)

TITOLARE EFFETTIVO - ART. 2 ALLEGATO TECNICO

a) in caso di società, persona fisica o persone fisiche
che:

1) in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità
giuridica (25% + 1 di partecipazione al capitale sociale)

2) esercitano in altro modo il controllo sulla direzione
dell'entità giuridica

TITOLARE EFFETTIVO - ART. 2 ALLEGATO TECNICO

b) nel caso di entità giuridiche che amministrano o distribuiscono fondi (fondazioni, trust):

1) se i beneficiari sono determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie almeno del 25% del patrimonio;

2) se i beneficiari non sono stati determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo su almeno il 25% del patrimonio.

TITOLARE EFFETTIVO

Il criterio “del 25%” costituisce criterio residuale, laddove non si riscontri la titolarità di una partecipazione superiore al 50% del capitale della società.

Pertanto ai fini dell'individuazione del titolare effettivo viene richiesto di:

- **verificare se vi è un socio titolare di una quota superiore al 50% del capitale della società**
- **in caso di riscontro negativo, verificare se vi è chi possiede o controlla una quota superiore al 25% + 1 del capitale della società**
- **in caso di riscontro negativo, verificare se vi è chi esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società**

(Linee Guida CNDCEC)

TITOLARE EFFETTIVO – SOCIETA'

ESEMPIO 1

SOCIETA' ALFA

In data 1 gennaio 2014 la società “Alfa S.r.l.”, attraverso il proprio Presidente del Consiglio di amministrazione, conferisce l’incarico di consulenza in materia di contabilità e bilanci al Dott. Mario Rossi.

La compagine sociale della società Alfa è così composta:

- Socio A persona fisica titolare del 5%
- Socio B persona fisica titolare del 25%
- **Socio C persona fisica titolare del 70%**

TITOLARE EFFETTIVO



TITOLARE EFFETTIVO – SOCIETA'

ESEMPIO 2

SOCIETA' BETA


In data 1 gennaio 2014 la società "Beta S.r.l.", attraverso il proprio Presidente del Consiglio di amministrazione, conferisce l'incarico di consulenza in materia di contabilità e bilanci al Dott. Mario Rossi.

La compagine sociale della società Beta è così composta:

- Socio A persona fisica titolare del 5%
- Socio B persona giuridica titolare del 25%
- **Socio C persona giuridica titolare del 70%**



- Socio D persona fisica titolare del 50%
- Socio E persona fisica titolare del 40%
- Socio F persona fisica titolare del 10%



TITOLARI EFFETTIVI

TITOLARE EFFETTIVO – SOCIETA'

ESEMPIO 3

SOCIETA' GAMMA

In data 1 gennaio 2014 la società "Gamma S.r.l.", attraverso il proprio Presidente del Consiglio di amministrazione, conferisce l'incarico di consulenza in materia di contabilità e bilanci al Dott. Mario Rossi.

La compagine sociale della società Gamma composta:

– Socio A persona fisica titolare del 60%

– Socio B persona giuridica titolare del 40%



• Socio X persona fisica titolare del 80%

• Socio Y persona fisica titolare del 20%



TITOLARI EFFETTIVI



ADEGUATA VERIFICA

- OBBLIGHI SEMPLIFICATI
- OBBLIGHI RAFFORZATI

OBBLIGHI SEMPLIFICATI

AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.LGS. 231/2007, I PROFESSIONISTI NON SONO SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA QUANDO IL CLIENTE PRESENTI DETERMINATI REQUISITI SOGGETTIVI O OGGETTIVI.

GLI OBBLIGHI SEMPLIFICATI NON SI APPLICANO QUALORA VI SIA SOSPETTO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DI TERRORISMO, O COMUNQUE QUANDO SI ABBA MOTIVO DI RITENERE CHE L'IDENTIFICAZIONE EFFETTUATA NON SIA ATTENDIBILE OVVERO QUALORA ESSA NON CONSENTA L'ASCQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE.

OBBLIGHI SEMPLIFICATI – REQUISITI SOGGETTIVI

- BANCHE E POSTE ITALIANA SPA;
- ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA;
- SIM, SGR, SICAV;
- IMPRESE DI ASSICURAZIONE CHE OPERANO IN ITALIA NEI RAMI VITA;
- AGENTI DI CAMBIO;
- SOCIETÀ CHE SVOLGONO IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;
- INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI AGLI ARTICOLI 106 T.U.B.
(ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI);

OBBLIGHI SEMPLIFICATI – REQUISITI SOGGETTIVI

- SOCIETÀ FIDUCIARIE DI CUI ALL'ART. 199 T.U.F. (SI TRATTA DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI VALORI MOBILIARI, CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA UNA BANCA O DA UN INTERMEDIARIO FINANZIARIO, NONCHÉ QUELLE CHE HANNO ADOTTATO LA FORMA DI SOCIETÀ PER AZIONI E CHE HANNO CAPITALE VERSATO DI AMMONTARE NON INFERIORE A 240.000 EURO)
- SUCCURSALI ITALIANE DEI SOGGETTI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI AVENTI SEDE LEGALE IN UNO STATO ESTERO;
- SUCCURSALI ITALIANE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO ARMONIZZATE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO;

OBBLIGHI SEMPLIFICATI – REQUISITI SOGGETTIVI

- CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA;
- CONFIDI DISCIPLINATI DAGLI ARTICOLI 112 T.U.B;
- SOGGETTI ISCRITTI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 111 T.U.B. (MICROCREDITO);
- SOGGETTI CHE ESERCITANO PROFESSIONALMENTE L'ATTIVITÀ DI CAMBIAVALUTE, CONSISTENTE NELLA NEGOZIAZIONE A PRONTI DI MEZZI DI PAGAMENTO IN VALUTA;
- ENTI CREDITIZI O FINANZIARI COMUNITARI SOGGETTI ALLA DIRETTIVA;
- SOCIETÀ O ALTRI ORGANISMI QUOTATI I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE SU UN MERCATO REGOLAMENTATO;

OBBLIGHI SEMPLIFICATI – REQUISITI SOGGETTIVI

- **UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** (TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IVI COMPRESI GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, LE ISTITUZIONI EDUCATIVE, LE AZIENDE E LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO A ORDINAMENTO AUTONOMO, LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI, LE COMUNITÀ MONTANE E LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, LE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE, LE AMMINISTRAZIONI, LE AZIENDE E GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E LE AGENZIE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI);
- ISTITUZIONI O ORGANISMI CHE SVOLGONO FUNZIONI PUBBLICHE CONFORMEMENTE AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, AI TRATTATI SULLE COMUNITÀ EUROPEE O AL DIRITTO COMUNITARIO DERIVATO;
- ENTI CREDITIZI O FINANZIARI SITUATI IN STATI EXTRA UE CHE IMPONGONO OBBLIGHI EQUIVALENTI A QUELLI PREVISTI DALLA DIRETTIVA E PREVEDONO IL CONTROLLO DEL RISPETTO DI TALI OBBLIGHI. (CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 25, COMMA 2, TALI PAESI SONO STATI RECENTEMENTE INDIVIDUATI DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 12 AGOSTO 2008).

OBBLIGHI SEMPLIFICATI – REQUISITI OGGETTIVI

- CONTRATTI DI ASSICURAZIONE VITA IL CUI PREMIO ANNUALE NON ECCEDA I 1.000 EURO O IL CUI PREMIO UNICO SIA DI IMPORTO NON SUPERIORE A 2.500 EURO. AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.LGS. 209/2005 (CAP), SONO TALI I CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO:
 - A. LE ASSICURAZIONI SULLA DURATA DELLA VITA UMANA;
 - B. LE ASSICURAZIONI DI NUZIALITÀ E DI NATALITÀ;
 - C. LE ASSICURAZIONI SULLA DURATA DELLA VITA UMANA, DI NUZIALITÀ E DI NATALITÀ LE CUI PRESTAZIONI PRINCIPALI SONO DIRETTAMENTE COLLEGATE AL VALORE DI QUOTE DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO O DI FONDI INTERNI OVVERO A INDICI O AD ALTRI VALORI DI RIFERIMENTO;
 - D. L'ASSICURAZIONE MALATTIA E L'ASSICURAZIONE CONTRO IL RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA CHE SIANO GARANTITE MEDIANTE CONTRATTI DI LUNGA DURATA, NON RESCINDIBILI, PER IL RISCHIO DI INVALIDITÀ GRAVE DOVUTA A MALATTIA O A INFORTUNIO O A LONGEVITÀ;
 - E. LE OPERAZIONI DI CAPITALIZZAZIONE;
 - F. LE OPERAZIONI DI GESTIONE DI FONDI COLLETTIVI COSTITUITI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE, IN CASO DI VITA O IN CASO DI CESSAZIONE O RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA;

OBBLIGHI SEMPLIFICATI

N.B.: il professionista è comunque tenuto a verificare che sussistano i presupposti per l'applicazione degli obblighi semplificati.

Pertanto il professionista:

- verifica che il cliente appartenga ad una delle categorie previste o che l'oggetto della prestazione rientri tra quelli previsti dalla norma;
- verifica l'identità del cliente e l'esistenza del potere di rappresentanza;
- conserva i documenti da cui risultano le informazioni necessarie per poter applicare la semplificazione e quelli impiegati per verificare l'identità del cliente e l'esistenza del potere di rappresentanza.

OBBLIGHI RAFFORZATI


L'art. 28 prevede l'applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela:

- in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- quando il cliente non è fisicamente presente;
- in caso di prestazioni professionali con persone politicamente esposte (PEP).

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

P.E.P.

POLITICALLY EXPOSED PERSON



LE PERSONE FISICHE RESIDENTI IN ALTRI STATI COMUNITARI O IN STATI EXTRACOMUNITARI, CHE OCCUPANO O HANNO OCCUPATO (ENTRO L'HANNO PRECEDENTE) IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE, NONCHÉ I LORO FAMILIARI DIRETTI O COLORO CON I QUALI TALI PERSONE INTRATTENGONO NOTORIAMENTE STRETTI LEGAMI, INDIVIDUATE SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI ALL'ALLEGATO TECNICO AL PRESENTE DECRETO

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE

- CAPI DI STATO, CAPI DI GOVERNO, MINISTRI E VICE MINISTRI O SOTTOSEGRETARI
- PARLAMENTARI
- MEMBRI DELLE CORTI SUPREME, DELLE CORTI COSTITUZIONALI E DI ALTRI ORGANI GIUDIZIARI DI ALTO LIVELLO LE CUI DECISIONI NON SONO GENERALMENTE SOGGETTE A ULTERIORE APPELLO, SALVO IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
- MEMBRI DELLE CORTI DEI CONTI E DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE BANCHE CENTRALI
- GLI AMBASCIATORI, GLI INCARICATI D'AFFARI E GLI UFFICIALI DI ALTO LIVELLO DELLE FORZE ARMATE
- MEMBRI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE O VIGILANZA DELLE IMPRESE POSSEDUTE DALLO STATO

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

FAMILIARI DIRETTI

- A. CONIUGE
- B. FIGLI E I LORO CONIUGI
- C. COLORO CHE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO HANNO CONVISSUTO CON I SOGGETTI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE
- D. I GENITORI.

STRETTI LEGAMI

- A. QUALSIASI PERSONA FISICA CHE HA NOTORIAMENTE LA TITOLARITÀ EFFETTIVA CONGIUNTA DI ENTITÀ GIURIDICHE O QUALSIASI ALTRA STRETTA RELAZIONE D'AFFARI CON UNA PERSONA CHE RIVESTE UNA CARICA PUBBLICA IMPORTANTE
- B. QUALSIASI PERSONA FISICA CHE SIA UNICA TITOLARE EFFETTIVA DI ENTITÀ GIURIDICHE O SOGGETTI GIURIDICI NOTORIAMENTE CREATI DI FATTO A BENEFICIO DELLA PERSONA CHE RIVESTE UNA CARICA PUBBLICA IMPORTANTE

OBBLIGHI RAFFORZATI - CONTENUTO

- **IDENTIFICAZIONE RAFFORZATA DEL TITOLARE EFFETTIVO E LA VERIFICA DELLA SUA IDENTITÀ**: CONTROLLI PIÙ APPROFONDITI E RISCONTRI DOCUMENTALI (VISURA CAMERALE, PUBBLICI REGISTRI, ELENCHI, ATTI O DOCUMENTI CONOSCIBILI DA CHIUNQUE CONTENENTI INFORMAZIONI SUI TITOLARI EFFETTIVI).
- **VERIFICA RAFFORZATA SULLO SCOPO E SULLA NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE**
- **CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE**: INTERVALLI DI TEMPO PIÙ RAVVICINATI (MENSILE, TRIMESTRALE)

OBBLIGO DI ASTENSIONE – ART. 23 D.LGS. 231/07

Quando i professionisti non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione all'UIF, a norma del Titolo II, Capo III.

Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ex art. 41, i professionisti si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

DEROGA

Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione ex art. 41.

ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY

Nel rilasciare al cliente l'informativa prevista dall'art. 13 d.lgs. 196/2003, deve essere altresì specificato che il trattamento dei dati avverrà per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio.

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

Dott. Antonio Valentini

Dott.ssa Isabella Albertini

REGISTRAZIONE – ART. 36, COMMA I, D.LGS. 231/07

I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela [...]. In particolare:

a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

REGISTRAZIONE – ART. 36, COMMA II, D.LGS. 231/07

*I soggetti indicati negli articoli 11, **12**, 13 e 14, registrano, con le modalità indicate nel presente Capo, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:*

a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;

b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

REGISTRAZIONE – ART. 36, COMMA III D.LGS. 231/07

Devono essere effettuate tempestivamente e, comunque, non oltre il 30 giorno successivo al compimento dell'operazione, dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o al termine della prestazione professionale

MODALITA' DI REGISTRAZIONE–ART. 38 D.LGS. 231/07

ARCHIVIO FORMATO E GESTITO A MEZZO DI STRUMENTI INFORMATICI

- Deve garantire chiarezza, completezza ed immediatezza delle informazioni, nonché la loro conservazione secondo criteri uniformi;
- Deve essere trasparente ed ordinato;
- Non è assolutamente valido un archivio in Excel;

N.B.: Solo su richiesta dei verificatori, si procederà alla stampa del registro.

MODALITA' DI REGISTRAZIONE–ART. 38 D.LGS. 231/07

REGISTRO CARTACEO

- Non deve essere a fogli mobili;
- Deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina;
- Nell'ultimo foglio deve indicare il numero di pagine di cui è composto («il presente registro si compone di n... pagine, numerate dalla n. 1 alla n. ...»);
- Deve essere tenuto secondo le regole previste per i registri obbligatori, deve essere cioè ordinato, senza spazi bianchi, né abrasioni o cancellazioni.

N.B.: E' obbligatorio rendere disponibile il registro entro 3 giorni dalla richiesta.

DATI DA REGISTRARE

- GENERALITÀ ED ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE
- DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA (ANCHE GIURIDICA) PER CONTO DELLA QUALE IL CLIENTE OPERA
- ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA DAL CLIENTE E DALLA PERSONA PER CONTO DELLA QUALE OPERA
- DATA DELL'AVVENUTA IDENTIFICAZIONE
- DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE FORNITA
- VALORE DELL'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
- DATA E NUMERO DELLA REGISTRAZIONE

DATI DA REGISTRARE – TITOLARE EFFETTIVO

Il D.Lgs. 231/2007 prevede che vengano registrati anche i dati identificativi del titolare effettivo.

Tuttavia, in mancanza dei provvedimenti attuativi, le informazioni relative al titolare effettivo non devono essere registrate nell'archivio cartaceo o informatico, ma devono essere conservate nel fascicolo di studio.


(chiarimento MEF 20 maggio 2010)

REGISTRAZIONE – OBBLIGHI SEMPLIFICATI

ART. 36 , COMMA 6-BIS, D.LGS. 231/07*

Le disposizioni del presente capo non trovano applicazione nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 25.

**Comma introdotto dal d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151*



**DAL 04 NOVEMBRE 2009 I PROFESSIONISTI NON DEVONO PIU' REGISTRARE I DATI
DEI CLIENTI PER CUI TROVANO APPLICAZIONE GLI OBBLIGHI SEMPLIFICATI**

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Dott. Antonio Valentini

Dott.ssa Isabella Albertini

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE – ART. 41 D.LGS. 231/07

I professionisti inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE – ART. 41 D.LGS. 231/07

Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.

E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

NON È AUTOMATICA, È FRUTTO DI VALUTAZIONI SUI PROFILI OGGETTIVI DELLE OPERAZIONI E SOGGETTIVI DEI CLIENTI E DEI TITOLARI EFFETTIVI DELLE TRANSAZIONI

IL PROFESSIONISTA NON È UN INVESTIGATORE MA SI LIMITA ALL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE

PARTICOLARMENTE IMPORTANTE È LA FASE DELL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, DOVE SI ACCOMPAGNA ALL'IDENTIFICAZIONE ANAGRAFICA ORDINARIA L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI ESAURIENTI E VERITIERE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEI CLIENTI

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

- NON COMPORTA RESPONSABILITA' DI ALCUN TIPO
- NON COSTITUISCE VIOLAZIONE
 - AGLI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA
 - DEL SEGRETO PROFESSIONALE
 - DI EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI IMPOSTE IN SEDE CONTRATTUALE O DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
- COMPORTA IL DIVIETO DI DARNE COMUNICAZIONE

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE - RISERVATEZZA

In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.

L'identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

(Art. 45, commi 6 e 7, d.lgs. 231/07)

INDICATORI DI ANOMALIA – ART. 41 D.LGS. 231/07

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia:

- a) per gli intermediari con provvedimento della Banca d'Italia
- b) per i professionisti con decreto del Ministero della Giustizia sentiti gli Ordini professionali**
- c) per gli altri operatori di cui all'art. 14 D.Lgs. 231/2007, con decreto del Ministero dell'Interno

INDICATORI DI ANOMALIA – CATEGORIE UIC

- INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL CLIENTE
- INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI ALLE MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
- INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'OPERAZIONE
- INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI ALLA COSTITUZIONE E ALL'AMMINISTRAZIONE DI IMPRESE, SOCIETA', TRUST ED ENTI ANALOGHI
- INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AD OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO BENI IMMOBILI O MOBILI REGISTRATI
- INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AD OPERAZIONI CONTABILI E FINANZIARIE

INDICATORI DI ANOMALIA

N.B.: GLI INDICATORI DI ANOMALIA SONO UNA CASISTICA ESEMPLIFICATIVA

LA RICORRENZA DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI IN UNO O PIÙ INDICATORI NON COMPORTA LA SEGNALAZIONE AUTOMATICA

L'ASSENZA DEI PROFILI DI ANOMALIA SUGGERITI PUÒ NON ESSERE SUFFICIENTE AD ESCLUDERE CHE L'OPERAZIONE SIA SOSPETTA

LA G.d.F. RISCONTRA L'UTILIZZO APPROPRIATO DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA RISPETTO AL CASO ESAMINATO.

(Guardia di Finanza)

Dott. Antonio Valentini

Dott.ssa Isabella Albertini

ART. 2, COMMA 1, LETT C), D.LGS. 231/07

Le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.



DELITTI FISCALI

L'art. 2 del d.lgs. n. 231/07 amplia gli obblighi di segnalazione comprendendo anche ipotesi non rientranti tra i presupposti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p.

Tuttavia, l'obbligo di segnalazione scaturisce solo nel caso in cui il sospetto non riguardi la mera commissione di reati fiscali ma si abbia anche contezza che i fondi rinvenienti da tali reati siano, successivamente, oggetto di riciclaggio.

DELITTI FISCALI - CASSAZIONE PENALE N. 45643/2009

Il riciclaggio dei proventi di reato “è oggi svincolato dalla pregressa tassativa indicazione dei reati, che potevano costituirne il presupposto, esteso attualmente a tutti i delitti non colposi, previsti dal codice penale - per cui il delitto di riciclaggio può presupporre come reato principale non solo delitti funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti, quali la corruzione, la concussione, i reati societari, i reati fallimentari, ma anche delitti, che secondo la visione più rigorosa e tradizionalmente ricevuta del fenomeno, vi erano estranei, come ad esempio i delitti fiscali e qualsiasi altro - e consiste in qualsiasi condotta tendente a ripulire il c.d. danaro sporco, facendo perdere le tracce della sua provenienza delittuosa, nelle diverse forme della sostituzione o del trasferimento del danaro, dei beni o di altre utilità di provenienza illecita ovvero del compimento di altre operazioni in modo da dissimularne l'origine illecita e da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.

DELITTI FISCALI

Costituiscono reato presupposto al riciclaggio di denaro, ad esempio, le ipotesi delittuose previste dagli artt. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 4 (dichiarazione infedele) e 5 (omessa dichiarazione) del d.lgs n. 74/2000 (al di sopra delle soglie di rilevanza).

DELITTI FISCALI

Costituiscono reato presupposto al riciclaggio di denaro, ad esempio, le ipotesi di mancato versamento di ritenute certificate per ammontare superiore a 50 mila euro (art. 10-*bis* d.lgs. n. 74/2000), mancato versamento dell'IVA (art. 10-*ter* d.lgs. n. 74/2000) e indebite compensazioni (art. 10-*quater* d.lgs. n. 74/2000).

SCUDO FISCALE

Lo “scudo fiscale” consente di regolarizzare e/o rimpatriare attività finanziarie ed immobiliari detenute (o formate) all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.

Si applica la normativa antiriciclaggio?



I professionisti sono soggetti agli obblighi di identificazione (adeguata verifica) e registrazione.

Con riferimento all'obbligo di segnalazione, esso trova applicazione solo nei casi in cui il professionista abbia motivi ragionevoli di sospettare che i valori provengano da reati non “scudabili” (reati fallimentari, riciclaggio etc), anche qualora il sospetto dovesse emergere in un momento successivo.

5

**LIMITAZIONI
ALL'UTILIZZO DEL
DENARO CONTANTE**

ART. 49 D.LGS. 231/2007

E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

SOGGETTI DIVERSI - ESEMPI



OPERAZIONI FRAZIONATE

In definitiva:

- sono ammessi frazionamenti previsti da prassi commerciali o frutto della libertà contrattuale delle parti purché se ne possa dare prova documentale (è bene pertanto che le parti sottoscrivano un accordo per il pagamento rateale o annotino la modalità di pagamento sulla fattura, e, ad ogni pagamento avvenuto, il creditore rilasci quietanza firmata e datata);
- sono ammessi pagamenti frazionati allorquando il frazionamento sia connaturato all'operazione stessa (ad esempio un contratto di somministrazione);
- non sono ammessi frazionamenti artificiosamente realizzati per dissimulare il passaggio di somme ingenti di contanti.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto 231/2007, anche i professionisti, *“in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività”*, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le **infrazioni** di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 nonché all'art. 50 del decreto 231/2007, di cui abbiano notizia.

INFRAZIONI DA COMUNICARE

INFRAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore in euro o in valuta estera, per un importo pari superiore a 1.000 euro	<i>Art. 49, comma 1, D.LGS. 231/2007</i>
Mancata indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o dell'apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni, i vaglia postali e cambiari emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro	<i>Art. 49, commi 5 e 7, D.LGS. 231/2007</i>
Assegni emessi all'ordine del traente e non girati direttamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.	<i>Art. 49, comma 6, D.LGS. 231/2007</i>

DENARO CONTANTE - INFRAZIONI

INFRAZIONE DA COMUNICARE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore pari o superiore a 1.000 euro.	<i>Art. 49, comma 12, D.LGS. 231/2007</i>
Mancata comunicazione alla banca o a Poste Italiane S.p.A., entro 30 giorni dal trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, dei dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento	<i>Art. 49, comma 14, D.LGS. 231/2007</i>
Apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia	<i>Art. 50, D.LGS. 231/2007</i>

Dott. Antonio Valentini

Dott.ssa Isabella Albertini

SOGLIE

TRASFERIMENTO CONTANTI E CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA' PER ASSEGNI

DAL	AL	SOGLIA (€)	RIFERIMENTO NORMATIVO
-	29/04/2008	superiore a 12.500	<i>D.L. 143/1991</i>
30/04/2008	24/06/2008	pari o superiore a 5.000	<i>D.LGS. 231/2007</i>
25/06/2008	30/05/2010	pari o superiore a 12.500	<i>D.L. 112/2008</i>
31/05/2010	12/08/2011	pari o superiore a 5.000	<i>D.L. 78/2010</i>
13/08/2011	05/12/2011	pari o superiore a 2.500	<i>D.L. 138/2011</i>
06/12/2011	IN CORSO	pari o superiore a 1.000	<i>D.L. 201/2011</i>

Dott. Antonio Valentini

Dott.ssa Isabella Albertini

SOGLIE

LIBRETTI DI DEPOSITO

DAL	AL	SOGLIA (€)	ESTINTI O RIDOTTI ENTRO
-	29/04/2008	inferiore a 12.500	31/01/2005
30/04/2008	24/06/2008	inferiore a 5.000	30/06/2009
25/06/2008	30/05/2010	inferiore a 12.500	30/06/2009
31/05/2010	12/08/2011	inferiore a 5.000	30/06/2011
13/08/2011	05/12/2011	inferiore a 2.500	30/09/2011
06/12/2011	IN CORSO	inferiore a 1.000	31/03/2012

Dott. Antonio Valentini

Dott.ssa Isabella Albertini

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Con il d.l. 201/2011 (Decreto Salva Italia - art. 12 comma 11) veniva disposto che la comunicazione fosse inoltrata oltre che al **MEF** anche all' **Agenzia delle Entrate**.

Con decreto del MEF del 17/11/2011 su G.U. 29/11/2011 n. 278 veniva invece stabilito che la segnalazione fosse inviata non al **MEF** ma alle **Ragionerie Territoriali dello Stato**.

Con l'articolo 8, comma 7, del d.l. 2/3/2012 n. 16 vengono definitivamente individuate le Ragionerie Territoriali dello Stato e la Guardia di Finanza quali destinatari della comunicazione (il 3 ottobre 2012 il MEF ha chiarito che è a carico della Ragioneria Territoriale dello Stato effettuare la "immediata comunicazione dell'infrazione" alla Guardia di Finanza)

NOTA BENE


In caso di **CONTABILITA' ORDINARIA** il professionista dovrà porre particolare attenzione alle modalità con cui vengono pagate le fatture ed eseguiti prelievi e versamenti fra soci e società.

In caso di **CONTABILITA' SEMPLIFICATA** il professionista è esonerato da ogni responsabilità, non potendo rilevare pagamenti in contanti dalle fatture oltre la soglia, salvo nella fattura non risulti la dicitura «pagata in contanti».

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - SANZIONI


In caso di transazione sopra la soglia, chi ha commesso l'illecito ha la possibilità di aderire, entro 60 giorni, al pagamento ridotto della sanzione tramite l'istituto dell'oblazione (art. 16 Legge 689/1981).

Tale possibilità non è prevista per le mancate comunicazioni al Ministero.



**IL PROFESSIONISTA RISCHIA DI PAGARE
PIU' DI COLUI CHE COMMITTE L'ILLECITO**

IL RICORSO AL CONTANTE PER AREA GEOGRAFICA 2013



Dott. Antonio Valentini

Dott.ssa Isabella Albertini

FORMAZIONE PERSONALE

ART. 54 D.LGS. 231/07

I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

6

SANZIONI

Dott. Antonio Valentini

Dott.ssa Isabella Albertini

SANZIONI PENALI

ARTICOLO	FATTISPECIE	SANZIONE
55, I comma	Violazione delle disposizioni concernenti l'obbligo di identificazione	MULTA DA 2.600 A 13.000 €
55, II comma	Omessa o falsa indicazione da parte dell'esecutore dell'operazione delle generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione	RECLUSIONE DA 6 MESI A UN ANNO E MULTA DA 500 A 5.000 €
55, IV comma	Omessa, tardiva od incompleta registrazione	MULTA DA 2.600 A 13.000 €
55, VI comma	Identificazione e registrazione con mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione	RADDOPPIATE LE SANZIONI DI CUI AI COMMII I, II, E IV

Dott. Antonio Valentini

Dott.ssa Isabella Albertini

SANZIONI PENALI

ARTICOLO	FATTISPECIE	SANZIONE
55, III comma	Omessa o falsa fornitura da parte dell'esecutore dell'operazione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto continuativo o prestazione professionale	ARRESTO DA 6 MESI A UN ANNO E AMMENDA DA 5.000 A 50.000 €
55, V comma	Omessa comunicazione da parte del collegio sindacale-consiglio di sorveglianza- comitato di gestione	RECLUSIONE FINO A UN ANNO E MULTA DA 100 A 1.000 €
55, VIII comma	Violazione del divieto di comunicazione in materia di segnalazione	ARRESTO DA 6 MESI A UN ANNO E AMMENDA DA 5.000 A 50.000 €
55, IX comma	Indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o pagamento	RECLUSIONE DA 1 A 5 ANNI E MULTA DA 310 A 1.550 €

Dott. Antonio Valentini

Dott.ssa Isabella Albertini

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO	FATTISPECIE	SANZIONE
57, I comma	Violazione dell'obbligo di sospensione dell'operazione sospetta di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	DA 5.000 A 200.000 €
57, III comma	Omessa istituzione del registro della clientela o mancata adozione delle modalità di registrazione	DA 5.000 A 50.000 €
57, IV comma	Omessa segnalazione di operazione sospetta	DALL'1% AL 40% DELL'IMPORTO DELL'OPERAZIONE NON SEGNALATA
57, V comma	Violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF	DA 5.000 A 50.000 €
58, VII comma	Omessa comunicazione della violazioni delle disposizioni in materia di limitazione all'uso del contante e titoli al portatore	DAL 3% AL 30% DELL'IMPORTO DELL'OPERAZIONE, DEL SALDO DEL LIBRETTO O DEL CONTO (MINIMO 3.000 €)

Dott. Antonio Valentini

Dott.ssa Isabella Albertini

SANZIONI

Caronno, finte assunzioni per riciclare i proventi dello spaccio: sette arresti

Il quartier generale della banda, composta da sei italiani e da un marocchino, era situato in un appartamento di Caronno Pertusella

Caronno Pertusella, 5 agosto 2014 - **Finte assunzione**, con relative buste paga emesse da un commercialista, **per riciclare i proventi dello spaccio** di cocaina, marijuana e droghe sintetiche che si svolgeva in un appartamento di **Caronno Pertusella**.

Sette persone sono state arrestate nei giorni scorsi dalla guardia di finanza di Malpensa per ordine del gip di Busto Arsizio Nicoletta Guerriero. Oggi il gip di Milano Franco Cantù Rajnoldi ha rinnovato la misura cautelare per due capi di imputazione ricevuti per competenza territoriale.

I sette indagati - sei italiani e un marocchino tutti tra i 30 e i 40 anni e tutti residenti nel Varesotto - sono accusati a vario titolo di **detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti** (2 chili di marijuana, un chilo di cocaina) per reati commessi a partire dallo scorso febbraio.

Un italiano, in particolare, è accusato di **riciclaggio perché avrebbe ripulito 45mila euro provenienti dallo spaccio di droga**, fingendo di assumere nella sua ditta individuale un coindagato a cui versava 3mila euro al mese e a cui, tramite il commercialista, emetteva una busta paga per 1.900. La banda aveva la sede logistica in un appartamento in via Alessandro Manzoni 600 a Caronno Pertusella, dove incontrava i clienti.

7

I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA NEGLI STUDI

Dott. Antonio Valentini

Dott.ssa Isabella Albertini

ISPEZIONI

La scelta dei soggetti da sottoporre ad ispezioni ordinarie e/o mirate avviene d'iniziativa, sulla base di:

- **elementi conoscitivi in possesso (precedenti fiscali, penali o pregresse attività di polizia economico-finanziaria);**
- **richieste e segnalazioni provenienti da altri Reparti, Comandi Superiori, Reparti Speciali o Comando Generale;**
- **piani di progetto individuati in sinergia con i Reparti territoriali.**

ISPEZIONI - CASISTICA

- Segnalazione effettuata all'UIF da banche, professionisti o altri soggetti obbligati, per operazioni e/o prestazioni richieste da un proprio cliente ritenute a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- Indagini del N.S.P.V. (nucleo speciale polizia valutaria, appartenente alla GdF) nei confronti di un cliente dello studio, allo scopo di acquisire informazioni in possesso del professionista ed eventualmente utili ai fini investigativi;
- Ipotesi di omessa segnalazione da parte di un professionista per operazioni e prestazioni fornite nei confronti di un cliente già oggetto di indagini da parte del N.S.P.V.;
- Indagini del N.S.P.V. sulla limitazione dell'uso del contante da parte di un cliente dello studio, magari su segnalazione di istituti di credito, o anche eventualmente sorte durante un precedente accesso di altra natura (es. contabile/fiscale) da parte di altro Corpo della GdF;
- Ispezioni volte alla verifica del corretto adempimento della normativa antiriciclaggio.

ISPEZIONI – ATTIVITA'

L'ispezione si sostanzia nell'approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato, con lo scopo di:

- accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio/antiterrorismo;
- contrastare il riciclaggio dei proventi criminali ed il finanziamento del terrorismo;
- prevenire, ricercare e reprimere qualsiasi altra violazione amministrativa e penale prevista dalla legislazione di settore per il soggetto vigilato.

G.d.F. - CIRCOLARE 83607/12 DL 19/03/2012

IN CONCRETO:

- ISTITUZIONE DEL REGISTRO/ARCHIVIO DELLA CLIENTELA
- REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI
- ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
- SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
- OMESSA COMUNICAZIONE EX ART. 51 AL MEF
- FORMAZIONE DEL PERSONALE

ISPEZIONI

Le verifiche possono riguardare il cliente dello studio, per segnalazioni effettuate da altri soggetti, o possono invece riguardare lo studio del professionista, per verificare la corretta tenuta dei registri e adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica.

In ogni caso, durante le ispezioni potrà essere richiesta l'esibizione dei seguenti documenti:

- ARCHIVIO INFORMATICO
- REGISTRO DELLA CLIENTELA (FORMA CARTACEA)
- FASCICOLO DELLA CLIENTELA

ISPEZIONI - FORMAZIONE PERSONALE

Viene accertata la legittimazione all'esercizio dell'attività (iscrizione all'Ordine) ed in base alla struttura organizzativa dello studio, rileva l'eventuale suddivisione di ruoli e responsabilità.

A tal fine vengono identificati i dipendenti o collaboratori eventualmente delegati all'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio.

Si riscontra l'avvenuta erogazione di corsi con carattere di sistematicità, la presenza di programmi o moduli formativi erogati attraverso brochure, documenti e simili in linea con l'evoluzione normativa, ecc.

(Guardia di Finanza)

ISPEZIONI - ACCESSO

Ai fini della verifica presso lo studio, è utile chiarire che l'accesso potrà essere eseguito dai militari del N.S.P.V., ovvero dai militari del reparto territoriale debitamente delegati, che in ogni caso dovranno esibire:

- il tesserino di riconoscimento;
- il foglio di servizio firmato dal Comandante del Reparto o da un suo delegato;
- al termine dell'ispezione, un originale del verbale dovrà essere rilasciato al professionista.

ISPEZIONI - NOTE

- Ai fini della validità delle operazioni di verifica da parte dell'Organo accertatore è necessaria la presenza del titolare dello studio, o di un suo delegato.

Qualora questa non sia possibile, i militari dovranno contattare il titolare chiedendogli il rilascio di formale delega, anche tramite fax o posta elettronica, ad un suo collaboratore che lo sostituirà durante le operazioni di verifica e fino al ritorno in sede.

- Solo su richiesta dei verificatori, si procederà alla stampa del registro informatico.
- E' obbligatorio rendere disponibile il registro entro 3 giorni dalla richiesta.

UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

RAPPORTO ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2013

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA – BANCA D'ITALIA

UIC

DAL 01/01/2008

UIF

- ANALIZZA I FLUSSI FINANZIARI
- RICEVE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
- EFFETTUA STUDI SULLE ANOMALIE
- INDIVIDUA GLI INDICATORI DI ANOMALIA
- SI AVVALE DEI DATI ANAGRAFE CONTI E ANAGRAFE TRIBUTARIA

DATI STATISTICI

L'Unità di Informazione Finanziaria ha trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze per il successivo inoltro al Parlamento il Rapporto sull'attività svolta nel 2013, come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Nel Rapporto vengono riepilogati, fra l'altro, i principali dati relativi all'attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


DATI STATISTICI

Il numero di segnalazioni trasmesse da professionisti e operatori non finanziari permane esiguo (circa 2.800 segnalazioni, pari a poco più del 4 per cento del totale) e quasi interamente riferibile ai notai e agli operatori di gioco.

La scarsa collaborazione di queste categorie è una criticità presente in molti altri paesi, con numeri di segnalazioni trasmesse anche inferiori a quelli dell'Italia. Essa va contrastata, oltre che con l'intensificazione dei controlli, favorendo un approccio che anteponga la sostanza alla forma nell'applicazione delle previsioni normative e rafforzando i presidi a tutela della riservatezza.

DATI STATISTICI

Segnalazioni ricevute
(valori assoluti)



Dott. Antonio Valentini

Dott.ssa Isabella Albertini

DATI STATISTICI

Segnalazioni ricevute per tipologia di segnalante

	2012		2013		<i>(variazione % rispetto al 2012)</i>
	<i>(valori assoluti)</i>	<i>(quote %)</i>	<i>(valori assoluti)</i>	<i>(quote %)</i>	
Totale	67.047	100,0	64.601	100,0	- 3,6
Banche e Poste	58.929	87,9	53.745	83,2	- 8,8
Intermediari finanziari diversi da banche e Poste ⁸	5.748	8,5	8.020	12,4	39,5
Professionisti	1.988	3,0	1.985	3,1	- 0,2
Operatori non finanziari	382	0,6	851	1,3	122,8

DATI STATISTICI


Segnalazioni ricevute per categoria di professionisti e operatori non finanziari

	2012		2013		<i>(variazione % rispetto al 2012)</i>
	<i>(valori assoluti)</i>	<i>(quote %)</i>	<i>(valori assoluti)</i>	<i>(quote %)</i>	
Professionisti	1.988	100,0	1.985	100,0	- 0,2
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	1.876	94,4	1.824	91,9	- 2,8
Dottori Commercialisti, Esperti contabili, Consulenti del lavoro	90	4,5	98	4,9	8,9
Studi associati, società interprofessionali e società tra avvocati	10	0,5	21	1,1	110,0
Avvocati	4	0,2	14	0,7	250,0
Società di Revisione, Revisori contabili	5	0,3	10	0,5	100,0
Altri soggetti esercenti attività professionale ¹⁴	3	0,1	18	0,9	500,0

Dott. Antonio Valentini

Dott.ssa Isabella Albertini

DATI STATISTICI



Dott. Antonio Valentini

Dott.ssa Isabella Albertini

DATI STATISTICI

Ripartizione delle segnalazioni ricevute in base alla regione in cui è avvenuta l'operatività segnalata

Regioni	2012		2013		<i>(variazione % rispetto al 2012)</i>
	<i>(valori assoluti)</i>	<i>(quote %)</i>	<i>(valori assoluti)</i>	<i>(quote %)</i>	
Lombardia	12.396	18,5	11.575	17,9	-6,6
Lazio	9.801	14,6	9.188	14,2	-6,3
Campania	7.633	11,4	7.174	11,1	-6,0
Veneto	4.674	7,0	4.959	7,7	6,1
Emilia-Romagna	5.267	7,9	4.947	7,7	-6,1
Toscana	4.415	6,6	3.956	6,1	-10,4
Puglia	3.116	4,6	3.800	5,9	22,0
Piemonte	4.973	7,4	3.577	5,5	-28,1
Sicilia	3.017	4,5	3.215	5,0	6,6
Marche	2.692	4,0	2.348	3,6	-12,8
Calabria	1.745	2,6	1.969	3,0	12,8
Liguria	1.597	2,4	1.761	2,7	10,3
Sardegna	1.254	1,9	1.182	1,8	-5,7
Abruzzo	1.238	1,8	1.085	1,7	-12,4
Friuli-Venezia Giulia	885	1,3	1.020	1,6	15,3
Basilicata	369	0,6	626	1,0	69,6
Trentino-Alto Adige	588	0,9	613	0,9	4,3
Umbria	515	0,8	514	0,8	-0,2
Molise	189	0,3	350	0,5	85,2
Valle D'Aosta	187	0,3	112	0,2	-40,1
Esterio	496	0,7	630	1,0	27,0
Totale	67.047	100,0	64.601	100,0	-3,6



Ordine Dottori
Commercialisti
ed Esperti Contabili
di Brindisi



***Grazie per la cortese
attenzione***

Brindisi, 11-18 novembre 2014

Dott.ssa Isabella Albertini
Dott. Antonio Valentini